



www.pwc-tls.it

AIBE commissione fiscale

Michele Gusmeroli

17 ottobre 2018



pwc

PwC TLS | Avvocati e Commercialisti

Argomenti dell'intervento

1. Considerazioni preliminari su recepimento Direttive ATAD – DAC 6: novità per le banche

2. Imposta sostitutiva

- i. aggiornamento sul contenzioso per imposta registro su garanzie in caso di mancata registrazione del contratto di finanziamento
- ii. recesso del *borrower* in contesti diversi dal mutuo fondiario: possibile causa ostativa alla qualificazione del finanziamento come medio/lungo termine

3. Risoluzione 63/E/2018

Conferimento di stabile organizzazione
(attribuzione delle partecipazioni rivenienti dal conferimento)



Imposta sostitutiva

Recesso del borrower in contesti diversi dal mutuo fondiario

Recesso del *borrower* – Circ. 6/2007

- In tema di **credito fondiario** (art. 38 TUB), l'art. **40 TUB** riconosce in capo al mutuatario (*borrower*) il **diritto all'estinzione anticipata**
- Tale norma è **imperativa**, quindi **non derogabile** dalle parti. Tale diritto potestativo ivi trova fondamento legale, ed eventuali clausole contrattuali in tal senso hanno valore meramente ricognitivo e – se presenti – *non rendono il contratto privo di termine*
- Eventuali clausole contrattuali nel senso di limitare tale diritto (ad esempio nel tempo, condizionandolo al decorrere di un termine di 18 mesi e 1 giorno) non sono dunque valide. *Favor debitoris* del legislatore da tenere in considerazione
- L'AdE e l'AdT recuperano l'indirizzo precedente la Circ. 6/2006: l'adempimento anticipato del debitore, in quanto circostanza riconducibile allo svolgimento ordinario del rapporto, **non** determina il venir meno delle condizioni fissate dall'art. 15 DPR 601/1973
- Confermato il principio dell'irrilevanza della durata effettiva del rapporto ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali di cui trattasi

Recesso del *borrower* – Termini

Art. 1184 c.c.

Ambito: **obbligazioni
in generale**

Se per l'adempimento
è fissato un termine,
questo si presume a
favore del debitore,
qualora non risulti
stabilito a favore del
creditore o di
entrambi

Art. 1816 c.c.

Ambito: **contratto
tipico di mutuo**

Il termine si presume
a favore di entrambe
le parti o, se gratuito,
a favore del
mutuatario

Art. 40 TUB

Ambito: **credito
fondiario**

I debitori hanno
facoltà di estinguere
anticipatamente il
proprio debito,
corrispondendo alla
banca esclusivamente
un compenso
onnicomprensivo
contrattualmente
stabilito

Recesso del *borrower* – La questione

- Nel caso in cui il *borrower* può estinguere il debito in anticipo, e tale diritto è riconosciuto dalla legge (come nel mutuo fondiario), non vi è impedimento all'applicazione dell'imposta sostitutiva
- Casi non ricadenti nell'ambito del mutuo fondiario?
- Prevalenza norma speciale art. 1816 sulla norma generale art. 1184 c.c.
- Contratti non ricadenti sotto il diritto italiano?
- Esempio diritto UK: necessità di analisi specifica.

Recesso del *borrower* – La soluzione

Nei casi, diversi dal mutuo fondiario o assimilati, in cui si ha unitamente interesse

- 1) a garantire al *borrower* il diritto alla restituzione totale o parziale del finanziamento *ante tempus e*
- 2) ad accedere al regime agevolativo per operazioni di credito a medio e lungo termine

→ **Occorrerà subordinare il diritto del *borrower* al decorrere di un termine** che comunque qualifichi l'operazione come a medio o lungo termine

In altre parole, si dovrà inserire una clausola che prevede che il mutuatario potrà restituire anticipatamente tutto o parte del finanziamento ricevuto ma che sarà efficace – e conseguentemente tale facoltà sarà esercitabile – decorsi almeno diciotto mesi e due (per cautela) giorni dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento

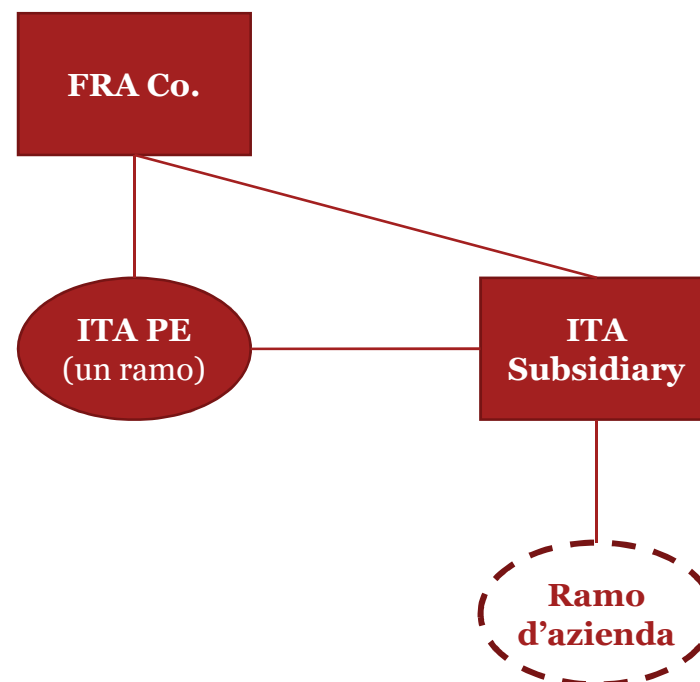
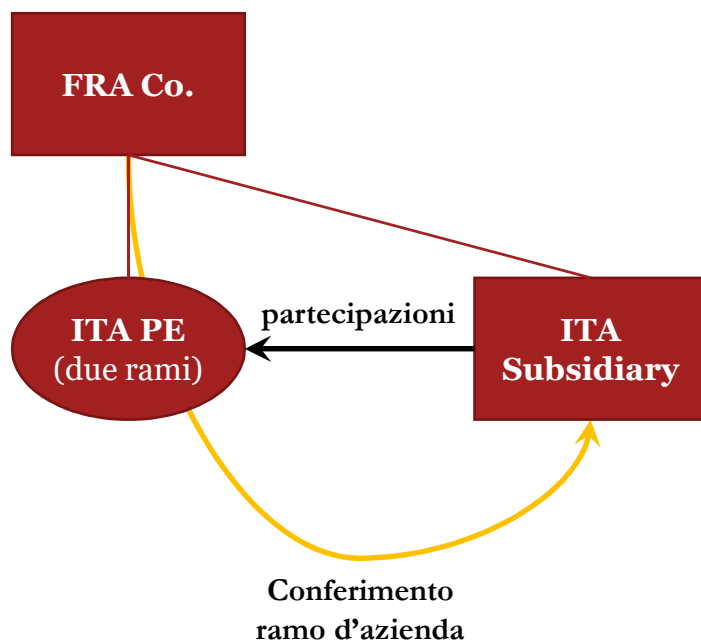
A nighttime photograph of a city skyline, likely Hong Kong, with numerous illuminated skyscrapers and buildings. The lights create a vibrant, colorful scene against the dark sky. The image is used as a background for the text overlay.

Ris. 63/E, 9 agosto 2018

Attribuzione alla SO conferente-conferita delle partecipazioni rivenienti dal conferimento

Ris. 63/E/2018 – il caso in esame

Conferimento parziale da parte di un soggetto non residente in Italia di un ramo d'azienda appartenente alla sua stabile organizzazione in Italia a favore di un altro soggetto residente – prima e dopo l'operazione



Ris. 63/E/2018 – Contenuti

Caso concreto: conferimento di uno dei due rami d'azienda da parte della SO italiana di una società francese in favore di una società residente controllata dalla casa madre francese

L'Agenzia ha rilevato che:

- un conferimento di ramo d'azienda di una stabile organizzazione italiana di un soggetto UE rientra tra le fattispecie contemplate dall'articolo 178, comma 1, lettera c) del TUIR (che ha recepito la disciplina demandata dalla Direttiva Fusioni 2009/133/CE)
- Per questi conferimenti, l'art. 179, comma 2 del TUIR prevede l'applicabilità del regime di neutralità di cui all'art. 176 del TUIR, limitatamente agli elementi patrimoniali della stabile effettivamente confluiti nella società conferitaria.
- l'art. 176, comma 4 del TUIR stabilisce espressamente, per i conferimenti di cui all'articolo 178 (al pari dei conferimenti interni), che le partecipazioni ricevute dai soggetti conferenti «si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita».
- A questo scopo è tuttavia necessario che, analogamente a quanto stabilito per i conferimenti d'azienda domestici, la stabile organizzazione conferente iscriva le partecipazioni ricevute nel proprio bilancio e assuma, quale valore fiscalmente riconosciuto, quello del ramo d'azienda conferito

Ris. 63/E/2018 – Analisi critica

- Vi è un postulato implicito desumibile dalla risoluzione: la necessità che la partecipazione riveniente dal conferimento della stabile organizzazione sia attribuita alla stessa stabile organizzazione conferente
- Occorre rilevare che la fattispecie considerata era singolare, in quanto:
 - 1) si trattava di un **conferimento parziale**, avente ad oggetto soltanto uno dei due rami d'azienda costituenti la stabile organizzazione del conferente, la quale non si sarebbe quindi estinta con l'operazione
 - 2) la società estera conferente era **francese**.
- Ciò significa che **(1)** la **sopravvivenza della stabile** organizzazione permetteva all'istante di assegnare la partecipazione riveniente dal conferimento alla stabile organizzazione, mantenendo quindi tale partecipazione all'interno del regime dei beni d'impresa
- **(2)** La peculiarità del trattato con la Francia, ai sensi del quale sono tassabili in Italia i redditi diversi realizzati dalla successiva cessione delle partecipazioni (art. 13 della convenzione e paragrafo 8 del protocollo), comporta che il regime d'impresa con *participation exemption* risulti **più desiderabile** rispetto al regime dei redditi diversi.

La questione



Ris. 63/E/2018 – Potenziali conseguenze

- Il fatto che siamo di fronte ad un atto di prassi pubblicato potrà comportare l'applicazione della soluzione interpretativa prescelta anche ad altre situazioni che non presentano le peculiarità del caso sottoposto all'AdE
- Si tenga conto del fatto che l'attribuzione delle partecipazioni rinvenienti dal conferimento alla SO della conferente comporta che, una volta trasferite o assegnate le stesse a casa madre, le partecipazioni si considereranno realizzate al valore normale
- Ciò equivale a riconoscere che la neutralità di un conferimento di stabile per l'AdE è riconosciuta (conformemente a quanto stabilito dal diritto UE) **solo** con riferimento ai c.d. beni «primari» (i.e. *asset* oggetto del conferimento) e non per i c.d. beni «secondari» (partecipazioni ricevute in cambio)
- Tanto potrebbe significare che in casi analoghi a quello sottoposto all'AdE, se il conferimento interessa l'unica azienda costituente la SO del conferente – e necessariamente determina l'estinzione di tale stabile – la partecipazione ricadrebbe quindi in un regime di redditi diversi

Ris. 63/E/2018 – Questioni «aperte»

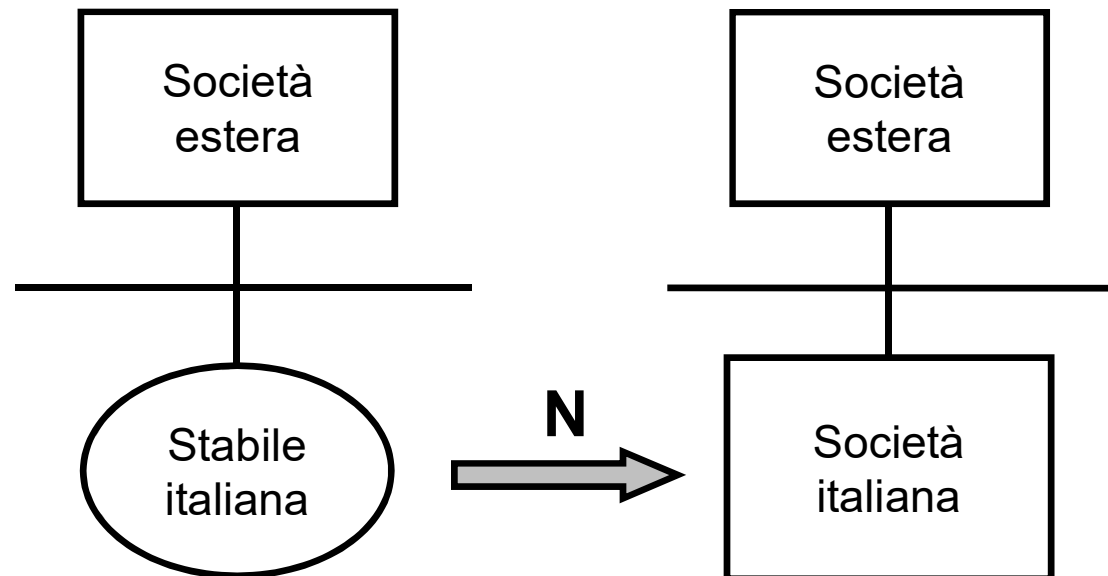
Ci si chiede, quindi:

- se il postulato della risoluzione si possa considerare limitato ai casi di *branch incorporation*, o se invece sia estendibile ai conferimenti estero su estero
- quanto tale postulato sia potenzialmente restrittiva della Direttiva Fusioni e compatibile con i principi dell'ordinamento UE

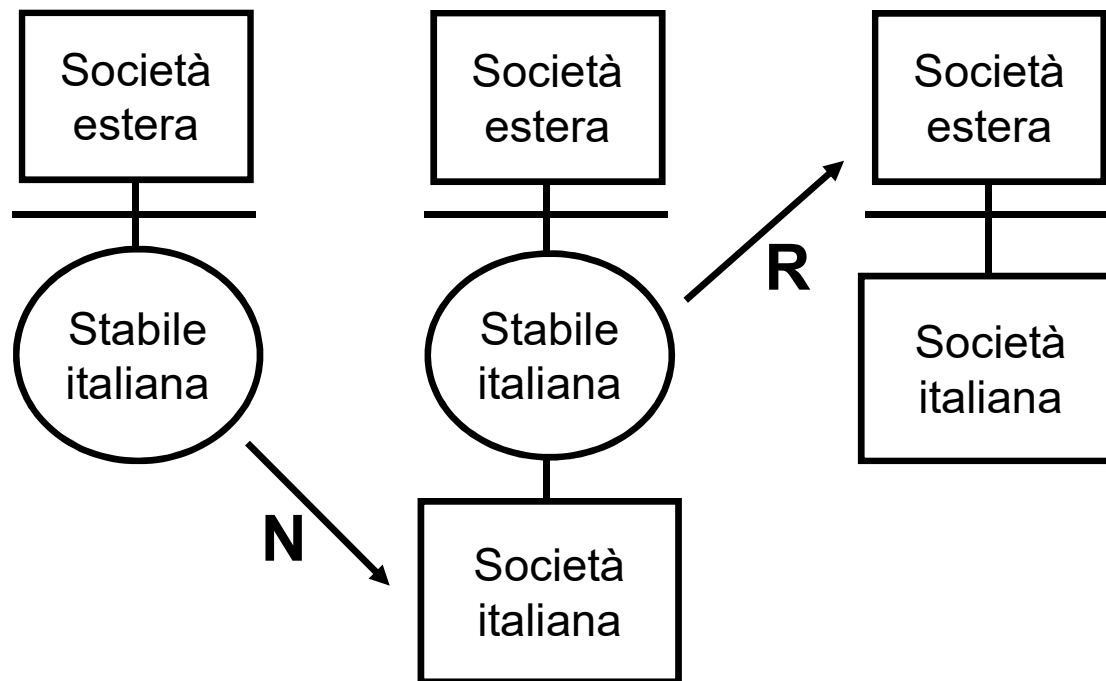
Ad esempio, nel trasferimento della stabile organizzazione italiana tra due società UE, residenti in diversi Stati Membri:

- per un istante sussisterebbero due SSOO: della conferente (avente come unico *asset* la partecipazione riveniente dal conferimento, in procinto di realizzarla come bene d'impresa) e della conferitaria (destinataria del complesso aziendale)
- la neutralità prevista dalla direttiva fusioni si applicherebbe ai soli beni di primo grado (attività e passività aziendali), mentre vi sarebbe invece un immediato e automatico realizzo dei beni di secondo grado (le partecipazioni), quale necessaria conseguenza dell'operazione.

Attribuzione diretta della partecipazione



Attribuzione alla stabile organizzazione



Un esempio

Differente trattamento di scissione parziale e conferimento aventi gli stessi effetti legali – e la ragionevolezza?





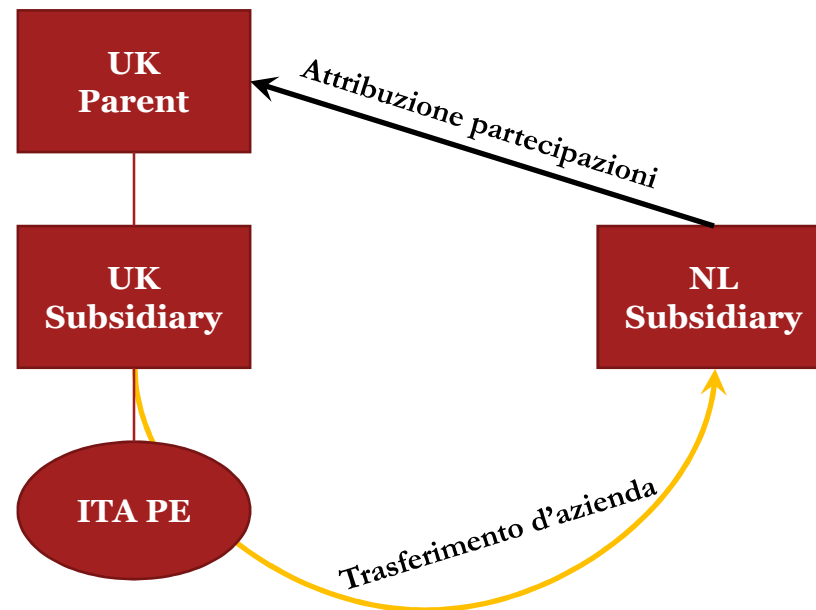
— Scissione parziale —

I. Situazione iniziale

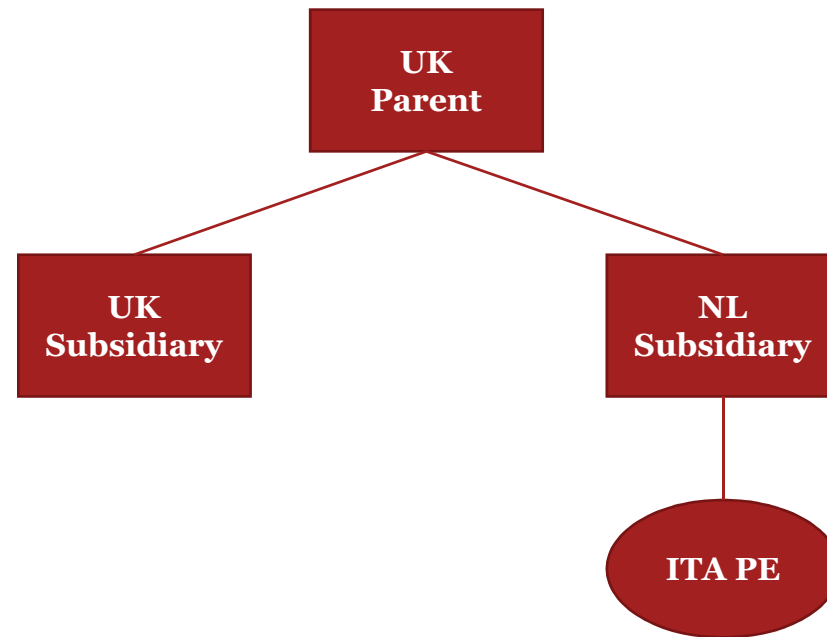


II. Operazione di scissione

UK Subsidiary esegue una scissione parziale avente *NL Subsidiary* come beneficiaria mediante la quale viene trasferita *ITA PE*



III. Situazione finale





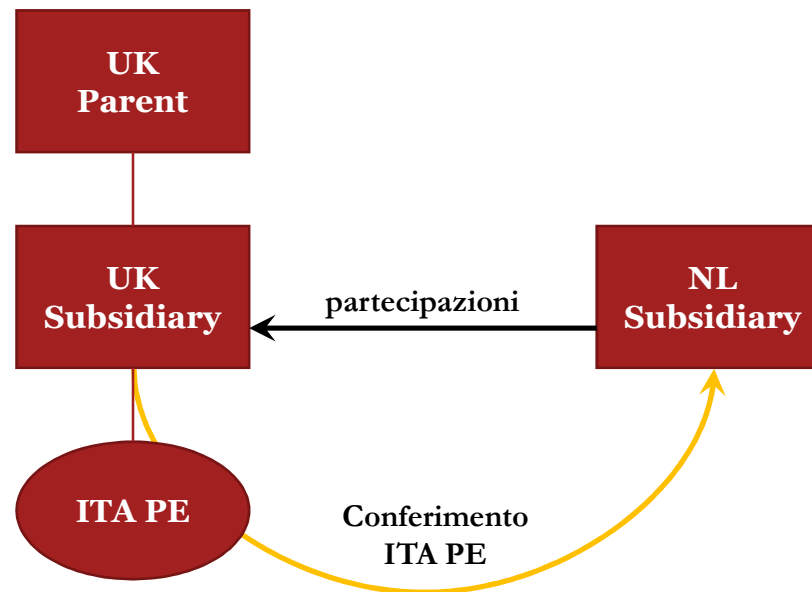
Conferimento

I. Situazione iniziale



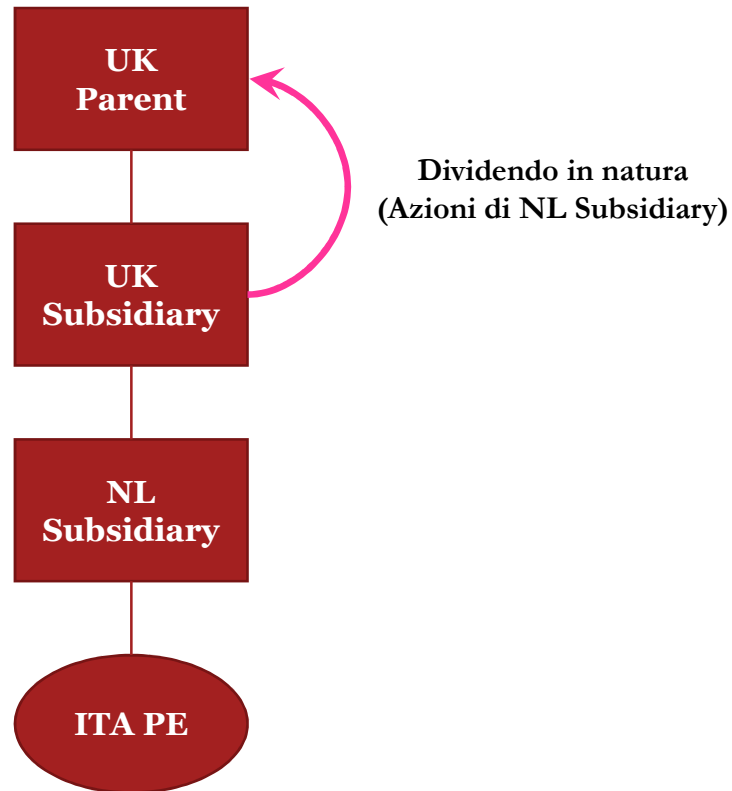
II. Conferimento di azienda

UK Subsidiary
conferisce a *NL Subsidiary* la stabile
organizzazione italiana
ITA PE



III. Distribuzione in natura

UK Subsidiary
distribuisce a *UK Parent*
un dividendo in natura
avente ad oggetto le
partecipazioni in *NL*
Subsidiary ricevute dal
conferimento di *ITA PE*



IV. Situazione finale

